



numero 56

28156/06

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 4-5-2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 781

Dott. *Enrico PAPA* Presidente

1. Dott. *Vincenzo TARDINO* Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » *Alfredo M. LOMBARDI* »

N. 38858/03

3. » *Aldo FIALE* »

4. » *Amelio FRANCO* »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da *TALLERINI Cesare, n. a Formia il 7-10-1832*

avverso la sentenza *8-6-2003 del Tribunale di Latina - Sezione distrettuale di Gaeta*

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Dr. Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

Dr. Mario FAVALLI

che ha concluso per il rigetto del ricorso -

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udito il difensore, avv. Vincenzo MACARI, il quale ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso -

A. Fiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.6.2003 il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta affermava la responsabilità penale di **Tallerini Cesare** in ordine al reato di cui:

– agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (per avere arbitrariamente occupato un'area demaniale marittima della superficie di mq. 141, mediante recinzione con rete metallica e deposito sulla stessa di materiale edilizio di varia natura in evidente stato di abbandono e di degrado – acc. in Formia, località Pineta Torre di Mola, il 9.2.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena – condizionalmente sospesa – di euro 400,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Tallerini**, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito l'insussistenza del reato, in considerazione della natura privata, e non demaniale marittima, dell'area occupata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Il **demanio marittimo** è formato dai beni indicati nell'art. 822 cod. civ. (lido del mare, spiagge, rade e porti) e nell'art. 28 cod. nav., che aggiunge le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Ognuno dei beni dianzi enumerati è contraddistinto dall'essere *idoneo ai pubblici usi del mare* e tale criterio, desunto dall'art. 28 cod. nav., guida tradizionalmente la giurisprudenza nelle controversie tendenti ad accertare i confini del demanio marittimo.

Il *lido del mare* è quella zona della riva a contatto diretto con le acque, che si estende all'interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie.

La *spiaggia* è costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra senza confini determinati. La minore o maggiore estensione della spiaggia si pone in relazione all'avanzarsi o al ritrarsi del mare: in particolare, quando questo si ritrae la spiaggia si allarga, costituendo gli *arenili*, i quali, ove non servano ai pubblici usi del mare, possono essere esclusi dal demanio marittimo, con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 35 cod. nav. (ma restano demaniali fino all'emanazione di un tale provvedimento espresso di sclassificazione).

E' pacifico, invece, che *il procedimento amministrativo di delimitazione* di determinate zone del demanio marittimo (disciplinato dall'art. 32 cod. nav. ed affidato, in caso di obiettiva incertezza, all'iniziativa discrezionale, in base al principio dell'autotutela, del capo del compartimento marittimo competente) – del quale, nella specie, il ricorrente lamenta la mancanza – *ha carattere semplicemente ricognitivo* e non costitutivo della demanialità del lido, della spiaggia e dell'arenile, nel senso cioè dell'accertamento di una preesistente qualifica giuridica (la demanialità di tali beni). In considerazione di tale limitata natura del procedimento amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, la mancanza di esso non esplica alcuna influenza sull'accertamento dei reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. [vedi Cass., Sez. III: 29.4.2004, n. 20124, Testa; 31.5.2002, n. 21386, P.M. in proc. Salerno; 24.4.1995, n. 4332, Capua; 17.10.1986, n. 11094, Accardi; 11.10.1976, n. 10010, Raviele].

Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di "arenile" (la cui demanialità discende direttamente dalla legge), con iscrizione del bene tra quelli del demanio, trascrizione nelle mappe catastali e mancanza di successivi provvedimenti formali di sdemanializzazione.

A. Pale

Irrilevante è poi la circostanza che l'area in questione è divisa dal mare da una strada nazionale. La natura demaniale di una zona di terreno, infatti, deve considerarsi immanente, anche qualora una parte di essa sia stata utilizzata come suolo stradale, il che non implica la sdemanializzazione della parte restante e la libera occupabilità di essa da parte dei privati (vedi Cass., Sez. III, 22.4.1985, n. 3761, Rabe).

Nella specie, infine, il ricorrente, più che accampare l'esistenza di un proprio titolo all'uso privato della zona in contestazione, si è limitato a revocare in dubbio che l'autorità marittima avesse titolo ad escluderlo, il che è in ogni caso del tutto insufficiente, dal momento che la pretesa del privato che voglia estendere l'utilizzazione per fini suoi personali a zone sulle quali vi è una presunzione di demanialità, può ritenersi legittima solo a patto che del fondamento di tale pretesa e della delimitazione della sfera ad esso riservata il privato fornisca prova positiva.

Deve altresì ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questo Corte Suprema – che va qui ribadita – l'art. 35 del R.D. 30.3.1942, n. 327 (Codice della navigazione) esclude ogni possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo (a differenza dell'atto dichiarativo di cui all'art. 829 cod. civ.) da parte dell'autorità amministrativa competente [vedi Cass.: Sez. III, 5.3.2002, ric. Bagnato; Sez. III, 20.1.1995, n. 125, ric. Paparo; Sez. III, 10.11.1994, n. 11257, ric. Ammendolia; Sez. II, 20.1.1989, n. 599, ric. Izzi; Sez. III, 7.9.1983, n. 7384, ric. Marsilio].

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


ROMA, 4.5.2006

Il Consigliere rel.

Alto Felle

Il Presidente

Enrico Lupa



h